CAMERA DEI DEPUTATI N. 2656

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CARMELO CARRARA, MANZIONE, BASTIANONI, GRILLO, DEODATO, LI CALZI, TRANTINO, FABRIS, SIMEONE, GAZZILLI, BUTTIGLIONE, FRAGALÀ, MANTOVANO, DE FRANCISCIS, ACIERNO, CASCIO, SAPONARA, VOLONTÉ, COLA, MASTELLA

Modifiche agli articoli 54 e 54-*bis* del codice di procedura penale in materia di contrasti negativi e positivi tra uffici del pubblico ministero

Presentata il 7 novembre 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Spesso l'esercizio della funzione del pubblico ministero non ha limiti nel nostro ordinamento processuale, in quanto non prevede la possibilità per le altre parti del processo di veder garantita la propria posizione processuale nello svolgimento delle indagini preliminari. Uno di questi momenti è individuabile nei casi di contrasto negativo o positivo tra pubblici ministeri, in quanto non è consentito ai soggetti privati (persona sottoposta alle indagini, persona offesa del reato) di eccepire, nel corso delle indagini preliminari, l'incompetenza territoriale e funzionale del pubblico ministero, sollevando l'ipotesi di contrasto. Con la presente proposta di legge si restituisce alla parte il potere di salvaguardare il proprio diritto di interferire e di richiedere espressamente di essere investigato dal pubblico ministero competente, secondo la regola del giudice naturale precostituito per legge. Restano sempre salve l'autonomia e l'indipendenza del pubblico ministero perché la soluzione del contrasto sollevato è affidata ai vertici della procura generale delle

corti d'appello e della Cassazione. Peraltro, è prevista la possibilità per gli interessati di proporre ricorso per Cassazione per violazione di legge avverso il provvedimento che decide sul contrasto denunziato. Tale innovazione legislativa tende anche a sopperire a tutte le carenze che spesso sono emerse nelle ipotesi di coordinamento obbligatorio tra uffici diversi di pubblici ministeri e copre un ulteriore vuoto normativo in alcune ipotesi di contrasto tra pubblici ministeri che non era prima sollevabile quando il rapporto processuale era imperfetto, come nel caso di procedimento penale a carico di indagati ignoti.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. All'articolo 54 del codice di procedura penale, il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

« 3-*bis*. La persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato o i rispettivi difensori, se, durante le indagini preliminari ritengono che il reato appartenga alla competenza di un giudice diverso da quello presso il quale esercita le funzioni il pubblico ministero procedente, richiedono la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente. La richiesta è presentata nella segreteria del pubblico ministero procedente. Il pubblico ministero che ha ricevuto gli atti, se ritiene che debba procedere il suo ufficio, informa il procuratore generale presso la corte di appello ovvero, qualora il giudice asseritamente competente appartenga a un diverso distretto, il procuratore generale presso la Corte di cassazione. Il procuratore generale, esaminati gli atti, determina quale ufficio del pubblico ministero deve procedere e ne dà comunicazione agli uffici interessati. Avverso la decisione del procuratore generale della corte d'appello e della Corte di cassazione a norma del comma 2, il pubblico ministero procedente, la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa di reato o i rispettivi difensori, possono presentare ricorso per Cassazione. La Corte di cassazione decide secondo le modalità indicate nell'articolo 32 ».

2. Dopo il comma 3-*bis* dell'articolo 54 del codice di procedura penale, è aggiunto, in fine, il seguente:

« 3-*ter*. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3 e 3-*bis* si applicano in ogni altro caso di contrasto negativo tra pubblici ministeri ».

ART. 2.

1. All'articolo 54- *bis* del codice di procedura penale, il comma 5 è sostituito dal seguente:

« *5-bis* La persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato o i rispettivi difensori, se, durante le indagini preliminari hanno notizia che presso un altro ufficio del pubblico ministero sono in corso indagini preliminari a carico della stessa persona e per il medesimo fatto, informano senza ritardo il pubblico ministero procedente, richiedendogli la trasmissione degli atti a norma dell'articolo 54, comma 1. La richiesta è presentata nella segreteria del pubblico ministero procedente. Il pubblico ministero che ha ricevuto la richiesta, ove non ritenga di aderire, informa il procuratore generale presso la corte d'appello ovvero, qualora il giudice asseritamente competente appartenga a un diverso distretto, il procuratore generale presso la Corte di cassazione. Il procuratore generale, assunte le necessarie informazioni, determina con decreto motivato, secondo le regole sulla competenza del giudice, quale ufficio del pubblico ministero deve procedere e ne dà comunicazione agli uffici interessati. All'ufficio del pubblico ministero designato sono immediatamente trasmessi gli atti da parte del diverso ufficio. Avverso la decisione del procuratore generale della corte d'appello o della Corte di cassazione a norma del comma 2, il pubblico ministero procedente, la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato o i rispettivi difensori, possono presentare ricorso per Cassazione. La Corte di cassazione decide secondo le modalità indicate nell'articolo 32 ».

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 54-*bis* del codice di procedura penale, è aggiunto, in fine, il seguente:

« 5-*bis* Le disposizioni dei commi 1, 2, 3 e 5 si applicano in ogni altro caso di contrasto positivo tra pubblici ministeri ».